REGOLAMENTO (CEE) N. 3474/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro e che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti nel settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3729/88 [4], per ogni campagna di commercializzazione occorre fissare il quantitativo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e il quantitativo di semi di girasole raccolti in questo paese ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che occorre stabilire tali quantitativi in base ai criteri definiti all'articolo 94 dell'atto di adesione;

considerando che ai fini di una corretta gestione amministrativa, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei documenti di esportazione e l'accertamento della stessa, occorre differire le date a partire dalle quali possono essere presentate all'organismo competente le domande di titolo di esportazione, nonché prevedere un termine per l'accertamento dell'avvenuta esportazione;

considerando che in quest'ottica, e per evitare qualsiasi vantaggio ingiustificato, è altresì opportuno adeguare l'importo della cauzione esigibile in caso di versamento anticipato dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86;

considerando che è stato già fissato il bilancio preventivo di approvvigionamento dell'olio di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso della campagna di commercializzazione 1989/1990:

— il quantitativo di olio di girasole destinato all'alimentazione umana da immettere in consumo in Spagna è pari a 330 000 t;
— il quantitativo di olio di girasole destinato all'alimentazione umana da importare è pari a 0 t;
— il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna, trasformato per la produzione di olio destinato all'esportazione e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 476/86 è fissato a 115 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, anteriormente la domanda di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 può essere presentata soltanto a partire dal settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'accertamento dell'avvenuta esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 deve aver luogo anteriormente al 31 dicembre 1990.

Articolo 4

All'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è aggiunto il testo del seguente comma:

« L'organismo competente procede al versamento anticipato dell'aiuto compensativo a condizione che i semi siano stati identificati e che il beneficiario costituisca, prima del versamento, una cauzione di importo pari al 115 % dell'importo dell'aiuto oggetto dell'anticipo. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità euorpee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1989.

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione